

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL TRANSITO SULLA STRADA COMUNALE "VALLE ARGENTERA" DA "PONTE TERRIBILE"

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso ed il parcheggio differito nella "Valle Argentera" a partire dalla località da "Ponte Terribile" nel Comune di Sauze di Cesana.

Per parcheggio differito si intende il parcheggio a monte della località "ponte terribile" nelle aree di sosta indicate e/o a lato della strada comunale.

Art. 2 Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada comunale e delle aree a parcheggio, come indicate all'articolo precedente, è l'Amministrazione Comunale di Sauze di Cesana.

Art. 3 Parcheggio a pagamento

Il parcheggio differito nella "Valle Argentera" a monte della località "Ponte Terribile" nel Comune di Sauze di Cesana è assoggettata al pagamento per tutti i mezzi motorizzati. I periodi della stagione estiva e le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale. Il pagamento è dovuto per l'accesso a monte della località "Ponte Terribile" e deve essere corrisposto in tale località secondo le modalità che saranno definite dalla Giunta Comunale, che potrà anche stabilire tariffe plurigiornaliere e/o mensili.

Art. 4 Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal transito a pagamento le seguenti categorie di utenti:

- a) residenti nel Comune di Sauze di Cesana e nell'Unione Montana Comuni Olimpici Via Lattea e/o i proprietari di terreni per i quali la strada consente l'accesso ai medesimi;
- b) mezzi che trasportano disabili con regolare contrassegno valido;
- c) titolari, gestori e personale ausiliario delle attività commerciali, turistico ricettivo e agricole ubicate nel tratto di strada in oggetto;
- d) gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Torino ora Città Metropolitana di Torino, dell'Unione dei Comuni della Via Lattea, nonché del Comune di Sauze di Cesana;
- e) gli Agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale dello Stato, il Parco, le Guardie Venatorie Provinciali e le Guardie Ecologiche Volontarie (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza)

I titolari delle esenzioni di cui alle lettere a) c) dovranno comprovare il titolo al momento dell'accesso o potranno inoltrare richiesta agli Uffici Comunali con il numero di targa dell'autoveicolo ai fini del rilascio di un pass da esporre nell'autoveicolo in maniera visibile. Il comune potrà verificare i titoli comprovati al momento dell'accesso con riserva, in caso di non rispondenza, di disporre le sanzioni previste dal successivo art. 8.

Art. 5 Segnaletica stradale

La Polizia Municipale è incaricata alla predisposizione dell'idonea segnaletica verticale ed orizzontale.

Art. 6 Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale, sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 7 Apertura – chiusura.

Il periodo di apertura della strada è subordinato all'agibilità della stessa in relazione alle condizioni atmosferiche. Pertanto, in ogni momento e su tutto il tratto "Valle Argentera" da "Ponte Terribile", l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante ordinanza alla relativa chiusura e/o alle ulteriori restrizioni del transito che si rendessero necessarie e/o opportune.

Art. 8 Sanzioni

Per quanto non specificato e per l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del presente Regolamento, si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice della Strada vigente.

Art. 9 Destinazione dei proventi

I proventi derivanti dal pagamento del parcheggio sulla strada in oggetto saranno destinati prioritariamente per interventi nella "Valle Argentera".